



# COMUNE DI PIEGARO

( Provincia di Perugia )



✉ Piazza Matteotti, 7 - 06066 PIEGARO

C.F. 00448170548 - ☎ n. 075/8358938

COMUNE DI PIEGARO

Prot. n. 0004074 - P

Data: 02/05/2011 Class: 10-1

## ORDINANZA

**N. 21 DEL 02/05/2011**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.**

### IL SINDACO

**Vista** la nota n° 46257 del 19/05/2010 emessa dalla USL n° 2 – Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria – Dipartimento di Prevenzione – Direzione – pervenuta in data 25/05/2010 e registrata al n° 19522;

**Visto** il D.Lgs 152/06, "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";

**Viste** le indicazioni contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

**Visto** l'art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

### ORDINA

1. L'impiego ovvero il privilegio di prodotti fitosanitari con caratteristiche di minima persistenza ambientale ovvero aventi intervalli di sicurezza i più brevi possibile;
2. Il divieto di trattamenti fitosanitari:
  - a. ad una distanza inferiore a m. 5 dai confini di proprietà e a m. 20 dalle abitazioni circostanti e dai ricoveri animali;
  - b. ad una distanza inferiore a 10 metri dalle strade statali, provinciali, comunali e assimilate ai sensi del Codice della Strada.
  - c. ad una distanza inferiore a m. 10 dall'orlo di sponde dei corsi d'acqua significativi di cui all'Allegato I parte III del D.lgs n. 152/06, ovvero corsi d'acqua che hanno portata idrica per almeno otto mesi l'anno.
3. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/06 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari:
  - a. ad una distanza inferiore a 10 metri da fonti di captazione private (pozzi o sorgenti) se ad uso agricolo o 20 metri se ad uso potabile.
4. Il tassativo rispetto le dosi di impiego previste.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari con l'uso di irroratrici, atomizzatrici, nebulizzatrici motorizzate può essere praticata solo su colture poste a distanza maggiore di m. 50 da abitazioni, allevamenti e colture non destinate ad essere trattate.

6. Di avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (provvedere ad esempio ad allontanare gli animali domestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione ecc.).
7. La delimitazione e la segnalazione da parte dell'operatore con cartelli di pericolo e di divieto di accesso, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di rientro, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa e più restrittiva indicazione precisata sull'etichetta.
  - a. I cartelli devono essere di colore giallo ed in numero tale da essere visibili l'uno dall'altro. Qualora l'area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio ed alla fine degli stessi.
8. Di effettuare i trattamenti in condizioni meteorologiche favorevoli ovvero in assenza di vento, in modo da evitare la dispersione aerea verso abitazioni e verso colture non soggette allo stesso trattamento.
9. Di effettuare i trattamenti nel rispetto della normativa vigente sulla salvaguardia degli insetti utili e dell'attività pronuba delle api.
10. Di conservare presso l'azienda agricola a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto:
  - a. dati anagrafici dell'Azienda Agricola e dell'operatore che ha eseguito il trattamento;
  - b. denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
  - c. la data del trattamento, il prodotto utilizzato, le relative quantità impiegate nonché le specifiche finalità d'impiego.

Inoltre, fatte salve le indicazioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si ribadisce quanto segue:

- A. E' fatto obbligo per tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari di indossare indumenti di protezione durante le fasi di distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- B. E' fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Il certificato di taratura periodica dovrà essere conservato ed esibito all'occorrenza all'Autorità di Vigilanza competente per territorio.

La Polizia Municipale, avvalendosi se del caso del personale di vigilanza e controllo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, è incaricata dell' esecuzione della presente Ordinanza.

Tale Ordinanza è immediatamente esecutiva per l'anno in corso e fino al 30 Novembre 2011. Per gli anni successivi avrà validità dal 1° Febbraio al 30 Novembre di ogni anno.



**IL SINDACO**  
*Prof. Andrea Caporali*